

# **REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ NEGOZIALI, SPONSORIZZAZIONI, UTILIZZAZIONE DI LOCALI, BENI E SITI INFORMATICI D'ISTITUTO, PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI**

Redatto ai sensi del D. Lgs. 36/2023, "Codice degli appalti" e ss.mm.ii.  
e del D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018

*approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 21 nella seduta del 29/05/2026*

## SOMMARIO

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO I: REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Articolo 1</b>                                                                                                                                               | Finalità, principi e ambito di applicazione                                                                                                                                     |
| <b>Articolo 2</b>                                                                                                                                               | Soglie di rilevanza europea e programmazione                                                                                                                                    |
| <b>Articolo 3</b>                                                                                                                                               | Il Responsabile Unico del Progetto                                                                                                                                              |
| <b>Articolo 4</b>                                                                                                                                               | Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale                                                                                  |
| <b>Articolo 5</b>                                                                                                                                               | Strumenti di acquisto e di negoziazione                                                                                                                                         |
| <b>Articolo 6</b>                                                                                                                                               | Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti                                                                                                                              |
| <b>Articolo 7</b>                                                                                                                                               | Acquisizione di lavori, servizi e forniture – criteri e soglie                                                                                                                  |
| <b>Articolo 8</b>                                                                                                                                               | Affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali per importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria |
| <b>Articolo 9</b>                                                                                                                                               | Contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici                                                                                                         |
| <b>Articolo 10</b>                                                                                                                                              | Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti                                                                                                                                    |
| <b>Articolo 11</b>                                                                                                                                              | Individuazione operatori economici                                                                                                                                              |
| <b>Articolo 12</b>                                                                                                                                              | Principio di rotazione                                                                                                                                                          |
| <b>Articolo 13</b>                                                                                                                                              | Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale                                                                                                       |
| <b>Articolo 14</b>                                                                                                                                              | Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive                                                                                                                           |
| <b>Articolo 15</b>                                                                                                                                              | Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione                                                                                                                 |
| <b>Articolo 16</b>                                                                                                                                              | Tracciabilità dei flussi finanziari                                                                                                                                             |
| <b>Articolo 17</b>                                                                                                                                              | Stipula dei contratti                                                                                                                                                           |
| <b>Articolo 18</b>                                                                                                                                              | Esecuzione delle prestazioni contrattuali                                                                                                                                       |
| <b>Articolo 19</b>                                                                                                                                              | Collaudo e verifica di conformità                                                                                                                                               |
| <b>Articolo 20</b>                                                                                                                                              | Subappalto                                                                                                                                                                      |
| <b>Articolo 21</b>                                                                                                                                              | Pagamenti                                                                                                                                                                       |
| <b>TITOLO II: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Articolo 22</b>                                                                                                                                              | Contratti di sponsorizzazione                                                                                                                                                   |
| <b>TITOLO III: UTILIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI, APPARTENENTI ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN USO ALLA MEDESIMA</b> |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Articolo 23</b>                                                                                                                                              | Utilizzo temporaneo di locali (esclusi palestra e impianti sportivi) e beni                                                                                                     |
| <b>Articolo 24</b>                                                                                                                                              | Utilizzo della palestra e degli impianti sportivi                                                                                                                               |
| <b>Articolo 25</b>                                                                                                                                              | Utilizzo dei siti informatici                                                                                                                                                   |
| <b>Articolo 26</b>                                                                                                                                              | Utilizzo temporaneo dei sussidi e delle dotazioni tecnologiche dell’Istituto                                                                                                    |
| <b>TITOLO IV: PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Articolo 27</b>                                                                                                                                              | Partecipazione a progetti internazionali                                                                                                                                        |
| <b>TITOLO V: NORME FINALI</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Articolo 28</b>                                                                                                                                              | Entrata in vigore, validità, esclusioni ed abrogazioni                                                                                                                          |
| <b>Articolo 29</b>                                                                                                                                              | Pubblicità                                                                                                                                                                      |
| <b>Articolo 30</b>                                                                                                                                              | Rinvio esterno                                                                                                                                                                  |

## TITOLO I: REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

### Articolo 1 – Finalità, principi e ambito di applicazione

3

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi, forniture e concessioni:
  - a) **di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria**, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici, con la finalità di assicurare che l'attività medesima, svolta ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) D.A. 7753 del 28 dicembre 2018,
  - b) **di importo inferiore ad € 140.000,00** per i contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici, come disposto dall'articolo 5 comma 5 allegato II.4 del Decreto Legislativo 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.
2. L'attività negoziale dell'Istituzione scolastica, che ha piena capacità ed autonomia negoziale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, si ispira ai principi generali definiti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici e in particolare al:
  - principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza
  - principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici
  - principio dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità
  - principio di buona fede e di tutela dell'affidamento nei rapporti tra Istituzione scolastica e operatori economici
  - principio di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale
  - principio di auto-organizzazione amministrativa nell'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi
  - principio di autonomia contrattuale, con la possibilità di concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge
  - principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, con diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali in caso sopravvengano circostanze svantaggiose straordinarie e imprevedibili
  - principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, anche per favorire accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese
  - principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, anche nel caso di subappalto.

### Art. 2 - Soglie di rilevanza europea e programmazione

1. Come previsto all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, le soglie di rilevanza europea sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.
2. È vietato il frazionamento degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico come previsto dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare il frazionamento artificioso è necessario prevedere una corretta definizione del fabbisogno e una specifica programmazione degli acquisti.
3. Sono soggetti all'obbligo di programmazione triennale:
  - a) i lavori pubblici di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 150.000,00;
  - b) gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 140.000,00.Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali, qualora necessari, sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

### Articolo 3 – Il Responsabile Unico del Progetto

1. Come previsto dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, che così recita “Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Il Responsabile dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto del presente Regolamento è il **Dirigente Scolastico che opera come Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 15 del Codice dei contratti pubblici, dell’Allegato I.2 – Definizioni delle Attività del RUP del medesimo Codice e dell’art.6 della Legge n. 241/90 e come **Direttore dell’esecuzione** ai sensi dell’art. 114, comma 7 del Codice dei contratti pubblici nell’acquisizione di servizi e forniture con l’esclusione dei contratti di servizi e delle forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni individuate nell’Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici per i quali il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP.
3. Nel caso in cui il Dirigente Scolastico non risulti in possesso delle specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali (Allegato I.2), né le stesse siano reperibili tra il personale dell’Istituto, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’Articolo 45, Comma 2, Lettera h) del D.A. 7753/2018, può nominare il RUP tra i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche (art.4 D.Lgs. 209/2024)
4. Ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. 36/2023 il RUP ha l’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi ed ha l’obbligo di segnalare ogni situazione di conflitto (anche potenziale).
5. Nello svolgimento dell’attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del Direttore S.G.A. o di altro responsabile all’uopo nominato.
6. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore S.G.A. o ad uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.

### Articolo 4 – Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale

1. Le funzioni ed i poteri del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziali sono disciplinati dall’articolo 44 del D.A. 7753/2018.
2. Le funzioni ed i poteri del Consiglio di Istituto in materia di attività negoziale sono disciplinati dall’articolo 45 del D.A. 7753/2018.

### Articolo 5 – Strumenti di acquisto e di negoziazione

1. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, l’Istituzione scolastica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, secondo quanto disposto dal Codice dei Contratti pubblici, procede all’affidamento di lavori, servizi e forniture attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti:
  - a) Convenzioni quadro stipulate da Consip SpA;
  - b) Qualora le convenzioni non siano attive, ovvero pur essendo attive non risultino idonee per carenza di caratteristiche essenziali:
    - b.1) Accordi quadro stipulati da Consip o Sistema Dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip ai sensi dell’articolo 1, comma 583 della legge 160/2019;
    - b.2) in caso di carenza o di inidoneità di Accordi quadro o impossibilità di fare ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione, utilizzo MEPA – procedure in forma associata attraverso reti di scuole o affidamenti in via autonoma.
  - c) Procedure autonome su piattaforme telematiche certificate entro le soglie previste dall’articolo all’art. 14 comma 1 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici.
2. Pur in presenza di convenzioni quadro attive, le amministrazioni dello Stato possono indire gare autonome per

l'acquisto di beni e servizi senza che ciò rilevi ai fini della nullità delle procedure, dell'illecito disciplinare e della responsabilità amministrativa, a condizione che il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (Parere ANAC n. 54 del 16 ottobre 2024, FAQ ANAC aggiornata il 28/01/2025).

3. È ammesso l'utilizzo di procedure di acquisto non telematiche per gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000,00 IVA esclusa, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle Piattaforme di Acquisto Digitali, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza (Comunicato ANAC del 18 Giugno 2025).

## Articolo 6 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.
2. Le scritture contabili dell'Istituzione scolastica sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1.
3. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente Scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.A. 7753/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

## Articolo 7 – Acquisizione di lavori, servizi e forniture - criteri e soglie

### SERVIZI E FORNITURE

#### A. Acquisizione di servizi e beni per importi inferiori a € 140.000,00

Il Dirigente Scolastico svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per l'acquisizione di beni e servizi. La procedura di acquisto avviene mediante **affidamento diretto** ex Articolo 50 Comma 1, Lettera b) del Codice degli appalti ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante", fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria.

#### B. Acquisizione di servizi e beni per importi superiori a € 140.000,00 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di servizi e forniture per importi superiori a € 140.000,00 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici, svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante procedura aperta, ovvero negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, individuati tramite indagini di mercato condotte con le modalità di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'importo indicato si intende automaticamente allineato all'importo previsto ex art. 50 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

### LAVORI

#### C. Acquisizione di lavori per importi inferiori a € 150.000,00

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori per importi inferiori a € 150.000,00, svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante **affidamento diretto** ex Articolo 50 Comma 1, Lettera a) del Codice dei contratti pubblici ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante".
2. Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 50 comma 1 lettera a) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

#### **D. Affidamento di lavori per importi superiore a € 150.000 ed inferiori ad € 1.000.000,00**

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori per importi superiori ad € 150.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00 svolge l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante procedura aperta, ovvero procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, individuati tramite indagini di mercato;
2. Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 50 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

#### **E. Affidamento di lavori superiore ad € 1.000.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria**

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori superiore ad € 1.000.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, svolge l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto prevede una procedura aperta, ovvero procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati tramite indagini di mercato;
2. gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 50 comma 1 lettera d) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

Nessuna prestazione di servizi, lavori e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di rientrare nell'ambito applicativo del presente Regolamento.

### **Articolo 8 – Affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria**

1. I viaggi di istruzione sono attività educative e didattiche che comprendono visite guidate (un giorno), uscite didattiche (entro l'orario di lezione) e viaggi d'istruzione che prevedono almeno un pernottamento.
2. I viaggi di istruzione possono essere differenziati tra:
  - Visite di istruzione
  - Viaggi con finalità culturali o connessi al percorso formativo in Italia
  - Viaggi con finalità culturali o connessi al percorso formativo Estero
  - Viaggi con prevalente componente ludica
  - Corsi di lingue - stage
  - Formazione scuola lavoro
  - Progetti Europei.
3. La Scuola può effettuare procedure autonome, senza la necessità di qualificazione, solo per importi inferiori alle soglie comunitarie, nel rispetto del divieto di frazionamento artificioso di prestazioni analoghe e del principio di rotazione.
4. Qualora il valore della programmazione complessiva per ogni tipologia sia superiore ad € 140.000 (centoquarantamila) è fatto obbligo di fare ricorso agli Accordi Quadro Consip, se attivi.
5. I servizi per l'organizzazione delle visite e viaggi di istruzione possono essere acquistati con:
  - a) **Affidamento diretto**, anche senza previa consultazione del mercato, per importi inferiori ad € 140.000.

In tale caso l'Istituzione Scolastica richiederà agli operatori economici una apposita dichiarazione in merito al possesso degli elementi di qualità correlati alla sicurezza dei trasporti, accessibilità per persone con disabilità e competenze tecniche dei conducenti.

- b) **Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando** ed invito di almeno 5 operatori economici per appalti superiori ad € 140.000 ed inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici per le stazioni appaltanti sub-centrali, come indicato nel parere ANAC del 07.10.2025. In tal caso, in ottemperanza a quanto disposto all'articolo 5 del D.L. 127/2025 che modifica l'articolo 108 del D.Lgs. 36/2023, gli appalti devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valorizzando gli elementi di qualità con particolare attenzione alla sicurezza dei trasporti, accessibilità per persone con disabilità e competenze tecniche dei conducenti. Poiché i contratti per i viaggi di istruzione sono considerati ad alta intensità di manodopera, all'offerta economica può essere attribuito un punteggio non superiore al 30% del punteggio complessivo.

#### Articolo 9 – Contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici

1. L'Istituzione Scolastica può procedere a stipulare contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici, senza che sia necessario alcun livello di qualificazione, se tali contratti hanno un valore inferiore ad € 140.000 (Centoquarantamila).
2. Nel caso indicato al precedente c. 1 l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato. come disciplinato dall'articolo 187 del Codice degli appalti.
3. Nelle procedure di concessione di servizi il cui valore sia pari o superiore a 140 mila euro ed inferiore alla soglia comunitaria, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione sono obbligatorie almeno una qualificazione di livello SF2 e la presenza di un soggetto con esperienza non inferiore a tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi connessi.
4. Le procedure indicate dai commi 2 e 3 sono disciplinate dall'art. 187 del D. Lgs. 36/2023.

#### Articolo 10 – Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti

1. Il ciclo di vita dei contratti deve essere completamente digitalizzato in applicazione del Libro I – Parte II (artt. 19 – 36) del Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005.
2. Il processo di digitalizzazione consente:
  - di semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti
  - di assicurare la qualità e la tempestività dei dati raccolti
  - una maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni
  - l'attuazione del principio di unicità dell'invio e del luogo di prima pubblicazione (c.d. once only).

#### Articolo 11 – Individuazione operatori economici

1. In caso di affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici, l'affidatario può essere individuato tra:
  - Iscritti in elenchi o albi della scuola;
  - in base alle pregresse esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni. In tal caso il Dirigente Scolastico può svolgere consultazioni preliminari di mercato a carattere informale, al fine di individuare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse.
2. In caso di affidamento previa consultazione di operatori economici, la consultazione del mercato può avvenire mediante:

- l'acquisizione e il confronto di preventivi;
  - la consultazione di cataloghi anche del mercato elettronico, la comparazione di listini di mercato o di preventivi precedenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi di prezzi praticati ad altre Amministrazioni;
  - la pubblicazione di un avviso pubblico diretto a sondare il mercato per conoscere la realtà pratica e le potenziali condizioni contrattuali. L'avviso va pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e deve chiaramente esplicitare che tale attività è finalizzata ad una verifica delle potenzialità presenti nel mercato senza alcun vincolo per l'Istituzione scolastica (Parere MIT n.3225/2025);
  - procedure – indagini telematiche offerte dal mercato elettronico.
3. Nelle procedure negoziate fino alle soglie di rilevanza europea, gli operatori economici da consultare devono essere scelti **in modo trasparente e concorrenziale**, utilizzando:
- **Indagini di mercato** – ovvero ricerche preliminari per individuare le imprese interessate e qualificate;
  - **Avvisi pubblici rivolti agli operatori economici per la manifestazione d'interesse** alla consultazione;
  - **Elenchi di operatori economici** presenti su **piattaforme certificate di acquisto** (ad esempio piattaforme come MEPA).

#### 4. criteri di scelta degli operatori economici da invitare

Le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate (art. 50 co. 2 D. Lgs. 36/2023).

Pertanto, con riferimento alle procedure negoziate senza bando precedute da avviso pubblico di manifestazione d'interesse e successiva scelta di invitare n. 5 operatori economici, scaduto il termine concesso per la presentazione della manifestazione di interesse, qualora pervenga un numero di candidature superiore a 5 vengono redatte 3 graduatorie distinte, rispettivamente in base ai seguenti criteri:

**a) Fatturato globale dell'operatore economico** nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;

**b) Numero di personale** dipendente, a tempo determinato e indeterminato, al momento della presentazione dell'istanza;

**c) Esperienza pregressa documentata: prestazioni analoghe.**

Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori da invitare alla procedura negoziata vengono così individuati:

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono invitati i 2 (DUE) operatori, scelti il primo per il maggior valore e il secondo per il minor valore di fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b) sono invitati n.2 (DUE) operatori non coincidenti con i precedenti due operatori individuati dalla graduatoria di cui alla lettera a), scelti rispettivamente il primo per il maggior numero di unità di personale ed il secondo per il minor numero di unità di personale.

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) è invitato n.1 (UNO) operatore economico non coincidente con i precedenti quattro operatori individuati dalle graduatorie di cui alle lettere a) e b), scelto per il maggior numero di prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura.

In deroga a quanto disposto dal presente articolo, resta comunque ferma la disponibilità di individuare, nell'ambito della documentazione della procedura, diversi limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare.

## Articolo 12 - Principio di rotazione

1. Gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione (art. 49 D. Lgs. 36/2023), in base al quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

2. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, IVA esclusa.
3. In casi motivati, con riferimento contestuale:
  - a) alla struttura del mercato;
  - b) alla effettiva assenza di alternative;
  - c) alla accurata esecuzione del precedente contratto;
  - d) qualità della prestazione resa (art.17 D. Lgs. 209/2024)
 il contraente uscente può essere individuato quale affidatario.
4. Non si applica il principio di rotazione nelle procedure negoziate senza bando, per lavori e forniture di importo pari o superiore all'affidamento diretto e fino alle soglie di rilevanza europea, quando l'indagine di mercato (eventualmente condotta mediante Avvisi pubblici rivolti agli operatori economici per la manifestazione d'interesse alla consultazione) sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
5. Il divieto di affidamento o aggiudicazione al contraente uscente si applica ad affidamenti che siano riconducibili all'interno delle medesime fasce di valore economico superiori ad € 5.000,00 e così definite:

#### BENI E SERVIZI

| Fascia | Importo                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 1      | da € 5.001,00 fino a € 14.999,99                          |
| 2      | da € 15.000,00 fino a € 24.999,99                         |
| 3      | da € 25.000,00 fino a € 34.999,99                         |
| 4      | da € 35.000,00 fino a € 44.999,99                         |
| 5      | da € 45.000,00 fino a € 54.999,99                         |
| 6      | da € 55.000,00 fino a € 74.999,99                         |
| 7      | da € 75.000,00 fino a € 104.999,99                        |
| 8      | da € 105.000,00 fino a € 139.999,99                       |
| 9      | da € 140.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria |

#### LAVORI

| Fascia | Importo                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1      | da € 5.001 fino a € 39.999,00                               |
| 2      | da € 40.000 fino a € 149.999,99                             |
| 3      | da € 150.000 fino a € 449.999,99                            |
| 4      | da € 500.000,00 fino a € 999.999,99                         |
| 5      | Da € 1.000.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria |

#### Articolo 13 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale

1. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'Articolo 28 del Codice dei contratti pubblici e dalla ulteriore normativa vigente.
2. Le decisioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 del D.A. 7753/2018 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale), sono pubblicati nel sito Internet dell'istituzione medesima, sezione Amministrazione Trasparente.
3. Il Dirigente Scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'Istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.
4. È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
5. Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'Articolo 42 del D.A. 7753/2018.

#### Articolo 14 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento diretto con o senza previa consultazione di operatori economici (comma 1 lettere a e b dell'articolo 50 del codice), non sono mai richieste le garanzie provvisorie, ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti pubblici.
2. La garanzia provvisoria può essere richiesta nelle procedure negoziate di cui alle lettere C - D ed E del comma 1 dell'articolo 50 del codice, qualora - in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura - ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
3. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
4. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.
5. La garanzia definitiva è sempre obbligatoria. In casi debitamente motivati è facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento, oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro.
6. Le motivazioni che il Dirigente Scolastico può valutare per derogare alla richiesta della garanzia definitiva possono essere, alternativamente:
  - Esiguità della spesa: fino ad un importo di € 5.000,00
  - Pregresse esperienze analoghe con altre Istituzioni Scolastiche
  - Pregresse e qualitativamente positive esperienze con questa Istituzione Scolastica
  - Applicazione di scontistica rispetto all'importo posto a base della procedura ed autocertificata
  - Fornitura immediatamente eseguibile (max 5 giorni) che rende il rischio di inadempimento quasi nullo
  - Affidamento ad Enti del Terzo Settore o Associazioni culturali
  - Casi di estrema urgenza la cui richiesta della garanzia potrebbe rallentare l'affidamento
  - Stipula accordo quadro per servizi occasionali, a basso rischio **e di breve durata**, il cui pagamento avviene **solo a seguito della corretta esecuzione del servizio**, con conseguente **rischio di inadempimento minimo** per l'Amministrazione
  - Contratti a valere su accordi quadro
  - Altre motivazioni particolari da indicare nella decisione di contrarre.
7. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

#### Articolo 15 – Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione

1. Gli Operatori economici attestano, attraverso dichiarazione sostitutiva, il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per appalti di forniture di beni e di servizio di importo inferiore ad € 40.000.
2. Per forniture di importo superiore alla soglia indicata al comma 1, la verifica dei requisiti di partecipazione avviene mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0).
3. Per le procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000, la Stazione appaltante procede alla verifica delle dichiarazioni rese su un campione di Operatori economici con le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Per le verifiche delle dichiarazioni rese dagli Operatori economici nell'ambito delle procedure di affidamento, la Stazione appaltante procede ad effettuare i controlli sugli Operatori economici affidatari di gare il cui CIG, assegnato da ANAC, presenti determinate caratteristiche (ad esempio termini con un numero pari, oppure con un numero multiplo di 3, oppure con una lettera e così via). A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento e, in ogni caso, all'inizio di ogni anno solare, il Dirigente Scolastico pubblica un decreto nel quale individua la caratteristica dei CIG per l'espletamento delle verifiche a campione.
5. Negli affidamenti di progetti finanziati con risorse comunitarie, per importi superiori a € 2.000,00 e inferiori a € 40.000,00 dovranno in ogni caso essere effettuati tutti i controlli sulle dichiarazioni rese dagli Operatori economici.

6. Oltre a quanto previsto al punto precedente i controlli verranno effettuati ogni qual volta il RUP lo ritenga opportuno.
7. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Stazione appaltante per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento che sarà emanato dal Dirigente Scolastico.

#### Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).

A tale fine, i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

#### Articolo 17 - Stipula dei contratti

1. Il Dirigente Scolastico stipula il contratto con l'Operatore economico individuato nelle modalità previste dall'art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici.
2. In caso di affidamento diretto oppure procedura negoziata, il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
3. Il contratto è perfezionato previa:
  - a) acquisizione del DURC e dell'autocertificazione dell'operatore economico circa l'insussistenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti;
  - b) verifica dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 36/2023, nei termini specificati dall'articolo 15 del presente Regolamento.
4. In caso di procedura negoziata, qualora si verifichi un malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi D.P.R. 445/00, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. L'Istituzione Scolastica avrà, comunque, l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.
5. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.
6. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera d'invito/richiesta preventivo/avviso pubblico/bando di gara e deve di norma includere, oltre alle condizioni di esecuzione, il corrispettivo previsto, le modalità di pagamento, clausola rescissoria in caso di sopravvenuta convenzione CONSIP e specifiche clausole che prevedano la risoluzione dello stesso ed eventuali penali in caso di successivo accertamento di mancanza dei requisiti richiesti o di inadempienza e/o di esecuzione in danno.
7. Il contratto deve avere termini di durata certi. La durata non può essere modificata in corso di esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

8. Il contratto può essere sottoposto alle clausole di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 co. 2 del D. Lgs. 36/2023 che così dispone: "... Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire."

#### **Articolo 18 – Esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. L'esecuzione delle prestazioni contrattuali avviene sotto il controllo del Dirigente Scolastico o di un suo delegato che ne verifica la regolarità ed eventualmente segnala al Dirigente Scolastico eventuali circostanze che determinano l'applicazione di penali e/o il diritto di risolvere il contratto. In ogni caso, il Dirigente Scolastico potrà avvalersi di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela dell'Istituto.

#### **Articolo 19 – Collaudo e verifica di conformità**

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture.
2. Il collaudo finale o la verifica di conformità devono essere completati non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.
3. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP.
4. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.
5. Per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'Istituzione Scolastica valuta l'opportunità di sostituire il collaudo e/o il certificato di verifica di conformità con il Certificato di regolare esecuzione, firmato dal Direttore dei lavori nel caso di appalto di lavori e dal RUP nel caso di appalti di forniture o servizi. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, salvo i casi individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

#### **Articolo 20 – Subappalto**

1. Il subappalto non è consentito, a meno che non sia espressamente autorizzato dall'Istituto che ne dispone nel rispetto di quanto disposto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Articolo 21 – Pagamenti**

1. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione, tramite collaudo o certificato di regolare esecuzione.

## TITOLO II: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

### Art. 22 - Contratti di sponsorizzazione

13

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;
  - c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola.
2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che, per finalità statutarie e per attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:
  - a. descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato;
  - b. durata del contratto;
  - c. ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento;
  - d. descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.

## TITOLO III: UTILIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI, APPARTENENTI ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN USO ALLA MEDESIMA

### Art. 23 - Utilizzo temporaneo di locali (esclusi palestra e impianti sportivi) e beni

1. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018.
2. L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell'Istituzione Scolastica stessa. Le attività dell'Istituzione Scolastica hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei locali da parte degli Enti concessionari interessati.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili.
4. Il corrispettivo per l'utilizzo dei locali è stabilito dal Dirigente Scolastico e comunque non dovrà essere inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizia e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in quanto resi a favore di terzi.
5. In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione Scolastica i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente:
  - a. dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto l'utilizzo dei locali;
  - b. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente per l'Istituzione Scolastica;
  - c. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;
  - d. riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Istituzione Scolastica;

- e. assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo;
  - f. stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;
  - g. avvertire immediatamente il Dirigente Scolastico per ogni eventualità che comporti criticità o problematiche nell'uso dei locali.
6. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione Scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto, il soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione dell'attività prevista. Il Dirigente Scolastico verifica se la richiesta è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro è positivo, il Dirigente Scolastico procede alla stipula di apposita convenzione.
7. Il Dirigente Scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, purché senza ulteriori oneri per l'Istituzione Scolastica e l'Ente proprietario, in casi del tutto eccezionali da motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità dell'Istituzione Scolastica.
8. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'Istituzione Scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte dei concessionari, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
9. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione Scolastica per giustificati motivi.
10. È fatta salva la possibilità di utilizzo temporaneo e gratuito dell'aula autogestita dagli studenti nel rispetto del "Regolamento d'uso dell'aula autogestita", approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 8 del 12 febbraio 2016.

#### **Art. 24 - Utilizzo della palestra e degli impianti sportivi**

L'utilizzo della palestra e degli impianti sportivi è regolato dalla L. 53 del 7 aprile 2026.

#### **Art. 25 - Utilizzo dei siti informatici**

1. L'Istituzione Scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e comunicazioni forniti da associazioni di studenti e associazioni di genitori, collegamenti a siti di altre Istituzioni Scolastiche, associazioni di volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell'Istituzione Scolastica stessa, allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.
2. La convenzione sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dal rappresentante legale del soggetto ospitato, in particolare, dovrà contenere:
  - a) il nominativo del responsabile interno del servizio che, previa designazione da parte del Dirigente Scolastico, seleziona i contenuti immessi nel sito;
  - b) il nominativo del responsabile del soggetto ospitato;
  - c) la specificazione della facoltà del Dirigente Scolastico di disattivare il servizio qualora il contenuto risultasse in contrasto con le finalità dell'Istituzione scolastica.

## Art. 26 - Utilizzo temporaneo dei sussidi e delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto

1. L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto può essere concessa per fini istituzionali e in uso gratuito al personale in servizio, previa richiesta scritta, con la garanzia, scritta, di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada a interferire sulla normale attività didattica.
2. L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto può essere concessa agli studenti maggiorenni o agli esercenti la potestà genitoriale degli studenti minorenni, a condizione che l'utilizzo dei sussidi e della strumentazione sia ritenuto necessario per l'attività didattica dai docenti dell'Istituto. Per l'utilizzazione occorre aver versato, per l'anno in corso, il contributo scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto (quota obbligatoria più quota volontaria). Qualora i beneficiari comprovino oggettive difficoltà economiche, o siano portatori di Bisogni Educativi Speciali, l'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto è a titolo gratuito. L'utilizzazione avviene previa richiesta scritta, nella quale dev'essere specificato il nominativo del docente che ritiene necessario l'uso didattico dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto. La richiesta scritta deve altresì contenere clausole di garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione.
3. L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto può essere concessa a soggetti esterni, previa richiesta scritta, con la garanzia scritta di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada a interferire sulla normale attività didattica. Per l'utilizzazione viene richiesto un contributo da concordare di volta in volta.

## TITOLO IV: PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI

### Art. 27 - Partecipazione a progetti internazionali

1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e se inseriti nell'ambito del PTOF.
2. Il Dirigente Scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio dei Docenti anche su impulso del dipartimento competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'Istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposito aggregato.
3. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di Istituto.
4. La partecipazione di alunni (anche maggiorenni) al progetto dev'essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'autorizzazione devono essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra-scolastiche.

## TITOLO V: NORME FINALI

### Articolo 28 – Entrata in vigore, validità, esclusioni ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
2. Contestualmente, all'entrata in vigore del presente Regolamento, risulta abrogato il precedente Regolamento in materia di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.
3. Il presente Regolamento ha durata e validità indeterminata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Istituto o dal Commissario Straordinario con apposita delibera, anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

4. Il presente Regolamento non si applica all'affidamento di incarichi a persone fisiche esterne all'istituzione scolastica per il quale è adottato un ulteriore specifico Regolamento.

#### **Articolo 29 – Pubblicità**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Web dell'Istituzione Scolastica in Albo on-line ed Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti Generali.

#### **Articolo 30 – Rinvio esterno**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento:
  - a) si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni regionali, nazionali e comunitarie;
  - b) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni del D.A. n. 7753/2018;
  - c) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile e quelle dettate dal Codice dei contratti e dai relativi allegati.